

è la condizione delle popolazioni: la libertà ha per sua precipua base la proprietà fondiaria.

Io chiedeva poi di mandare quella petizione od all'una Commissione od all'altra, poichè non voleva creare imbarazzi al Governo. Onde io accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e mi accontento.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà dunque trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sulla legge comunale e provinciale.

Il deputato Baldacchini ha la parola.

BALDACCHINI. Fin dal mese di novembre io presentai una petizione simile di parecchi proprietari della provincia di Terra di Lavoro.

La petizione era segnata del numero 9529. Io ne chiesi l'urgenza, e l'urgenza fu decretata.

Ora io domando che questa petizione se non fosse stata inviata alla Commissione per la legge comunale e provinciale le sia inviata, aderendo pienamente alle parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio, nonostante che io avessi pur intenzione di chiedere che ne fosse data comunicazione alla Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano intendeva parlare su quest'argomento?

ROMANO GIUSEPPE. Io prego la Camera di non prendere alcuna deliberazione sul soggetto della petizione presentata dall'onorevole Nisco, e sulle istanze fatte dall'onorevole Baldacchini e le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze; perocchè proponendomi di presentare all'articolo 4 della legge che siamo per discutere un emendamento tendente a porre un limite all'arbitrio dei comuni e delle provincie di sovrimporre alla tassa fondiaria, non vuolsi pregiudicare la discussione in proposito col voto che or si richiede alla Camera.

Nè mi riterrò dal notare come la sede propria di tale esame sia nella discussione di questa legge, in cui si discute se debbasi o no aggravare di un'imposta di venti milioni la proprietà fondiaria. E nel vero ove mai la Camera s'inducesse a votare cotesta sovrimposta, non potrebbe lasciare la proprietà fondiaria esposta ancora a novelle sopratasse senza alcun freno o limite ad arbitrio delle provincie e de' comuni.

Prego quindi la Camera a voler riserbare ogni deliberazione all'oggetto, per meglio giudicarne nella discussione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole deputato Romano che secondo l'articolo 72 del regolamento tutte le petizioni che hanno tratto a qualche legge sono devolute di diritto alle rispettive Commissioni; da ciò naturalmente consegue, che questo invio non pregiudica nessuna questione; può quindi l'onorevole Romano rimanersi tranquillo in proposito.

Saranno adunque queste petizioni inviate alla Commissione per la legge comunale e provinciale.

Il deputato Fabbricatore ha la parola.

FABBRICATORE. Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 9701.

Trattasi d'un fatto contro cui si lamenta un onesto cittadino della provincia di Principato Ulteriore, il quale si tiene ingiustamente leso nei suoi diritti e nella sua libertà personale. Ogni indugio sarebbe per lui maggior danno e maggiore lesione di diritti. Spero perciò che alla Camera piaccia dichiarare d'urgenza la mentovata petizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione accennata sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

RELAZIONE SULLE SPESE STRAORDINARIE DEL 1864.

LANZA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio delle spese straordinarie dell'anno 1864.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER I POSTIGLIONI CONGEDATI; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE POSTALE.

MENABREA, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: il primo che ha per oggetto alcuni provvedimenti a favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni, l'altro che reca alcune modificazioni alla legge delle poste del 5 maggio 1862.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Conti ha la parola per riferire sopra elezioni.

CONTI, relatore. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Bagnara.

Questo collegio si compone di quattro sezioni; il numero degli elettori è di 530. Votarono al primo scrutinio 294, di cui Romeo Stefano ebbe voti 140, ed il signor De Lieto Casimiro 121.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge si procedette al ballottaggio, in cui Romeo Stefano ebbe voti 344, ed in conseguenza avendo ottenuto più del terzo dei voti venne proclamato deputato.

L'ufficio VI, non avendo nelle carte relative a questa elezione scorto nessuna opposizione per parte di nessun elettore, ne propone alla Camera la convalidazione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, l'elezione del collegio di Bagnara s'intenderà convalidata.

(È convalidata).